

**VERSIONE MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERAZIONI 30 APRILE 2020,
149/2020/R/COM, E 28 MAGGIO 2020 192/2020/R/COM**

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2020
116/2020/R/COM**

**MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, IN TEMA DI
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104^a bis riunione del 2 aprile 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (di seguito: dPCM 8 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (di seguito: dPCM 9 marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e, in particolare, il suo Allegato 2, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale o CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, il suo Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di

gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/202/R/EEL e, in particolare, l’Allegato A, recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, in particolare il suo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Testo integrato morosità elettrica” (di seguito: TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice tipo del per il servizio di trasporto dell’energia elettrica o CTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e, in particolare, il suo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 60/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 60/2020/R/COM);
- il Rapporto dell’Autorità 10 dicembre 2019, 527/2019/I/COM “Monitoraggio Retail. Rapporto per l’anno 2018”.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 79/99, l’Autorità regola le modalità di accesso ed erogazione dei servizi in cui si articolano i settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l’11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per 6 (sei) mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a fronte dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l’adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all’articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell’epidemia da COVID-19;

- in attuazione del suddetto decreto-legge, si sono succeduti – in coerenza con l’evoluzione della diffusione sul territorio nazionale della suddetta epidemia – diversi decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato e modulato una serie di misure, tra le quali – col dPCM 9 marzo 2020 – l’estensione all’intero territorio nazionale, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, delle misure di cui all’articolo 1 del dPCM 8 marzo 2020, originariamente circoscritte ad alcuni ambiti territoriali; in particolare, con il già richiamato dPCM 8 marzo 2020, e al fine di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, sono state previste specifiche misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- inoltre, il dPCM 11 marzo 2020 reca ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
- le misure da ultimo citate sono accomunate dalla finalità di ridurre la diffusione dell’epidemia, limitando al minimo indispensabile contatti e occasioni di assembramento tra le persone, dissuadendo e in alcuni casi vietando gli spostamenti dalla propria abitazione;
- tale situazione, estesa ora sull’intero territorio nazionale, comporta evidenti difficoltà e disagi per i clienti finali, disagi che possono anche riverberarsi sull’ordinaria gestione dei rapporti contrattuali coi rispettivi fornitori, con potenziali criticità anche per questi ultimi e, di riflesso, per l’intera filiera settoriale;
- sono attualmente in corso approfondimenti da parte dell’Autorità delle esigenze di tutela che emergono nel suddetto contesto, la valutazione delle quali, e gli eventuali rimedi che l’Autorità può adottare nell’ambito delle proprie competenze regolatorie, deve essere coordinata con il Governo, anche rispetto alla rapida e incerta evoluzione della situazione epidemiologica e delle misure che saranno adottate dalle autorità centrali in coordinamento con le Regioni e gli altri soggetti istituzionali interessati;
- in tale contesto, l’Autorità ha adottato, in via d’urgenza, prime misure di tutela, tra le quali la deliberazione 60/2020/R/COM, con cui ha inteso tutelare consumatori finali e talune imprese dalle difficoltà e dai disagi connessi all’applicazione della sua regolazione che consente al venditore al dettaglio di sospendere l’erogazione del servizio nei casi di inadempimento del cliente alle proprie obbligazioni di pagamento (di seguito: morosità);
- in particolare, con tale provvedimento, l’Autorità ha disposto che le c.d. procedure di sospensione previste dalla regolazione dei contratti di somministrazione al cliente finale non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del predetto dPCM 9 marzo 2020 e del dPCM 11 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, le predette procedure di sospensione contemplano la sequenza di atti che prende avvio dalla costituzione in mora del cliente e si conclude con la disalimentazione fisica del punto di prelievo/riconsegna o, nell’impossibilità di tale

disalimentazione, con la risoluzione del contratto e l'attivazione dei servizi di ultima istanza);

- i clienti finali beneficiari della suddetta misura sono stati individuati:
 - con riferimento al settore dell'energia elettrica, nei clienti titolari di punti di prelievo in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettere a), b) e c), del TIV, ovvero sia rispettivamente i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, i punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica e i punti di prelievo in bassa tensione per altri usi;
 - con riferimento al settore del gas naturale, nei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico, nonché alle lettere b), e d) del medesimo comma, punti di riconsegna relativi a un condominio con uso domestico e punti di riconsegna per usi diversi, ma con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in seguito all'adozione della deliberazione 60/2020/R/COM, sono pervenute all'Autorità diverse segnalazioni da parte di venditori che operano nel mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di loro associazioni rappresentative, i quali lamentano un possibile incremento della morosità tra la propria clientela finale, connesso alle difficoltà generate dall'epidemia da COVID-19 e dalle misure restrittive poste in essere dal Governo sopra richiamate; tali segnalazioni riportano elementi informativi a supporto necessariamente solo indicativi, visto che derivano da una osservazione inevitabilmente limitata nel tempo, riferibile ad un orizzonte temporale di circa 20 giorni di calendario, e investono una platea di imprese osservate numericamente contenuta;
- il divieto di attivare le procedure di sospensione, disposto dalla deliberazione 60/2020/R/COM, può comportare effetti problematici per i venditori che non dispongono, ancorché per un periodo di tempo limitato, del principale strumento di tutela del proprio credito e di pressione nei confronti dei clienti finali; in tale prospettiva, gli operatori rappresentano forti preoccupazioni, da un lato, per la potenziale espansione del fenomeno della morosità e, dall'altro lato, per il rischio di non essere in grado di poter adempiere correttamente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti del distributore, controparte dei contratti necessari per garantire l'esecuzione fisica delle proprie forniture alla clientela finale (si tratta, in particolare, del contratto di trasporto dell'energia elettrica, regolato dal CTTE, e del contratto di distribuzione del gas naturale, regolato dal CRDG); a quest'ultimo riguardo, le segnalazioni evidenziano potenzialmente critici i pagamenti relativi alle fatture emesse dai distributori che avranno scadenza nel mese d'aprile;
- inoltre, talune delle predette segnalazioni rappresentano che alcune agenzie di *rating* potrebbero declassare i giudizi di cui le imprese dispongono in ragione del particolare contesto congiunturale connesso alla pandemia da COVID-19, con il

rischio quindi di perdere i requisiti previsti, dal CTTE e dal CRDG, per l'accesso a tale forma di garanzia nonché alla *parent company guarantee*;

- in tale prospettiva, le imprese auspicano interventi a tutela delle suesposte esigenze, con particolare riferimento alla gestione dei contratti di trasporto di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale, prospettando anche possibili misure al riguardo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le esigenze rappresentate nelle segnalazioni sopra richiamate assumono rilievo almeno sotto i seguenti profili: (a) per il settore dell'energia elettrica, alla disciplina contenuta nel CTTE e nel Titolo III del TIMOE (limitatamente alla disciplina degli inadempimenti dell'utente del trasporto – articoli 20 e 21); (b) per il settore del gas naturale alla disciplina contenuta nella deliberazione 138/04 e nel CRDG;
- in primo luogo (Prima Esigenza – E1), come espressamente indicato dalle segnalazioni richiamate, con riferimento alla vendita di energia elettrica ai clienti domestici e alle piccole e medie imprese, si può effettivamente porre una situazione di difficoltà per il venditore rispetto agli adempimenti alle obbligazioni di pagamento delle fatture emesse dai distributori entro i termini di cui al § 5 dell'Allegato C al CTTE, pena l'applicazione dei rimedi di cui al § 5 dell'Allegato B al medesimo CTTE e degli articoli 20 e 21 del TIMOE; tali rimedi, in particolare, si articolano in una serie ordinata di atti che si succedono nel tempo e che prendono avvio da un sollecito scritto del distributore (entro sette giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento della fattura) e si concludono (in caso di perdurante mancato pagamento o di mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa) con la risoluzione del contratto secondo le modalità, tempi ed effetti di cui agli articoli 20 e 21 del TIMOE (di seguito: *procedure di inadempimento*);
- situazione non dissimile a quella descritta nel precedente punto si presenta per i venditori di gas naturale, rispetto alle fatture emesse dai distributori ai sensi dell'articolo 24 della deliberazione 138/04 (e del capitolo 12 del CRDG), pena l'applicazione dei rimedi di cui agli articoli 26 e 26bis della medesima deliberazione 138/04 (cfr. anche §§ 13.2 CRDG): anche tali rimedi, per il servizio di distribuzione del gas naturale, si articolano in *procedure di inadempimento* simili a quelle previste per il trasporto elettrico (esse prendono avvio con una diffida ad adempiere rivolta all'utente e si concludono, in caso di mancato pagamento o di mancato reintegro della garanzia, con la risoluzione del contratto e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza);
- al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che con la deliberazione 60/2020/R/COM l'Autorità (fatto salvo quanto disposto in attuazione del decreto-legge 9/2020 per i soli clienti finali ubicati in specifici territori comunali) non ha sospeso i termini di pagamento delle fatture emesse dai venditori ai clienti finali, i quali restano pertanto vincolati alle loro obbligazioni contrattuali di pagamento, ma si è limitata

a vietare l'applicazione delle procedure di sospensione nei confronti dei consumatori e di alcune imprese al fine di limitare possibili disagi che potrebbero derivare loro dalla sospensione della fornitura di energia (o dall'attivazione dei servizi di ultima istanza), nel contesto delle attuali restrizioni disposte dal Governo per contrastare l'epidemia da COVID-19;

- ciononostante, l'eventuale incremento della morosità da parte di quei clienti finali tutelati dalla delibera 60/2020/R/COM, e il venir meno relativamente a quel sottoinsieme di clienti di strumenti di pressione quali le procedure di sospensione, potrebbero condurre effettivamente un minor incasso da parte dei venditori, nel breve periodo, con potenziali difficoltà ai fini dell'esatto adempimento alle fatture emesse dal distributore per i servizi di trasporto elettrico e/o di distribuzione di gas naturale; in particolare, tali potenziali minori incassi che i venditori potrebbero registrare nell'attuale periodo in cui non operano le procedure di sospensione (10 marzo – 3 aprile 2020) assumono rilievo con riferimento alle fatture emesse dai distributori che: (a) con riferimento al servizio di trasporto di energia elettrica, dovrebbero per la parte fortemente maggioritaria avere scadenza (per consolidata prassi commerciale) verso metà del mese di aprile; (b) con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, dovrebbero avere scadenza (ai sensi del § 12.4.5 del CRDG) il 30 aprile 2020;
- al riguardo, peraltro, occorre anche rilevare che le predette problematiche afferiscono ai soli minori incassi dei venditori derivanti dalla (eventuale) morosità dei clienti finali che beneficiano delle misure previste dalla deliberazione 60/2020/R/COM; con riferimento alla restante clientela, infatti, resta nella piena disponibilità del venditore (e quindi nella sua responsabilità) la facoltà di attivare le procedure di sospensione;
- un secondo aspetto di rilievo (Seconda Esigenza – E2), connesso al primo, ancorché non segnalato, è limitato al solo settore dell'energia elettrica e riguarda le conseguenze, previste dal CTTE, dei ritardi di pagamento ai fini del diritto dell'utente del trasposto ad accedere alle c.d. garanzie alternative (*rating e parent company guarantee*); il § 4.7 dell'Allegato B del CTTE, infatti, prevede che l'utente che ha accesso alle c.d. garanzie alternative sia tenuto a presentare una garanzia c.d. ordinaria (fideiussione o deposito cauzionale) “*al verificarsi di un ritardo di pagamento di una fattura che costituisca il secondo episodio rilevato nel corso degli ultimi sei (6) mesi*” (salvi i casi di ritardo di cui al § 2.5, lettere a, b, e c); inoltre, un tale ritardo di pagamento, ai sensi del CTTE (§ 3.2), rileva anche con riferimento agli utenti che hanno prestato una garanzia ordinaria, che deve essere maggiorata di un valore determinato ai sensi del § 3.3;
- l'attuale contesto di oggettiva difficoltà sopra descritta in cui i venditori si trovano a operare potrebbe comportare un ritardo nel pagamento le cui conseguenze sarebbero notevoli, sia per le società che avevano accesso alle garanzie alternative, sia per le società che avevano accesso alle garanzie ordinarie, in quanto si troverebbero esposti alla necessità di far fronte a ulteriori costi (connessi alle nuove garanzie da presentare) non irrilevanti che potrebbero mettere in crisi la medesima società;

- terzo aspetto critico (Terza Esigenza – E3), presente per ambedue i settori energetici, riguarda le difficoltà che, nell’attuale contesto di restrizioni e di limitazioni anche agli esercizi commerciali, gli utenti del trasporto e della distribuzione che hanno prestato garanzie nella forma della fideiussione potrebbero incontrare nell’ottenere, presso gli istituti bancari e assicurativi, il rilascio di nuove fideiussioni o il loro adeguamento/rinnovo/reintegrazione; al riguardo, in particolare, la regolazione dell’Autorità prevede che l’adeguamento e il rinnovo delle fideiussioni avvenga entro tempi che potrebbero risultare non adeguati, rispetto alle tempistiche con cui gli istituti bancari e assicurativi, nell’attuale contesto congiunturale, potrebbero rispondere alle richieste di adeguamento/rinnovo da parte degli utenti del trasporto;
- rispetto al predetto profilo, quindi, l’esigenza che si pone per l’utente del trasporto elettrico e della distribuzione di gas naturale è quella di disporre di un tempo maggiore rispetto a quello riconosciuto dalla regolazione, atteso che il mancato reintegro/rinnovo/presentazione/maggiorazione delle garanzie determina la risoluzione del contratto (di trasporto e di distribuzione); tale esigenza, peraltro, dovrebbe riguardare non solo gli adempimenti cui si deve provvedere nel periodo considerato dal dPCM 9 marzo 2020, ma anche adempimenti che sorgano successivamente, almeno per l’intero mese di aprile, poiché è ragionevole prevedere che la fisiologica operatività degli istituti bancari e assicurativi richieda un tempo congruo;
- la predetta considerazione, a ben vedere, non vale nei casi in cui la regolazione impone all’utente l’adeguamento della garanzia ovvero nei casi di acquisizione di alto numero di nuovi clienti nel proprio portafoglio, ciò che si verifica qualora l’esposizione del medesimo utente nei confronti del sistema ecceda del 20% (o comunque in modo significativo) il livello della garanzia prestata (cfr. §§ 2.11, 2.12 lett. a, 2.15, dell’Allegato B al CTTE, nonché § 7.3 del CRDG): in tali casi, infatti, l’obbligo di adeguamento consegue evidentemente a una deliberata strategia commerciale dell’impresa la quale – nell’ambito di tale strategia – ha, pertanto, l’onere di considerare e rispettare i tempi attualmente previsti per ottenere un’adeguata garanzia;
- d’altra parte, il predetto onere non può essere neppure ragionevolmente imposto agli operatori che hanno attuato le predette strategie di incremento del proprio portafoglio clienti in un momento anteriore all’attuale contesto di restrizioni e contenimento (introdotte a livello nazionale dal dPCM 9 marzo 2020), ma che hanno ricadute nel momento attuale;
- infine, un quarto elemento di rilievo (Quarta Esigenza – E4) – segnalato dagli operatori – concerne il livello minimo del giudizio di *rating* ammesso ai sensi della regolazione dei servizi di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale; in particolare, ai sensi del CTTE tale livello deve essere “*almeno equipollente ai livelli indicati*” ossia al livello *BBB-* di *Standard&Poor’s Corporation* e *Fitch Rating* o *Baa3* di *Moody’s Investor Service* (cfr. § 4.1, lettera c, dell’Allegato B), mentre ai sensi del CRDG tale livello deve essere “*pari ad*

almeno: BBa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation" (cfr § 7.1);

- nell'attuale contesto – in cui operano le misure contenitive disposte in particolare dal dPCM 9 marzo 2020 (10 marzo – 3 aprile 2020) – eventuali declassamenti del livello di *rating* operati in ragione del nuovo contesto congiunturale potrebbero rendere eccessivamente restrittivi, e quindi sproporzionati, gli standard previsti dal CTTE e dal CRDG, non solo per il periodo in cui le suddette misure operano, ma fintanto che il suddetto declassamento sia dovuto all'epidemia da COVID-19.

RITENUTO CHE:

- siano meritevoli di tutela le esigenze emerse in termini generali dalle segnalazioni ricevute, almeno con riferimento ai quattro profili identificati nel precedente gruppo di considerati (E1, E2, E3, E4) e nei limiti di quanto sopra indicato;
- sia pertanto necessario adottare misure adeguate e proporzionali, preferendo interventi ispirati alla massima semplicità e che possano essere implementati nel modo più tempestivo possibile;
- i suddetti interventi rivestano la massima urgenza, atteso che sono connessi all'efficacia delle misure contenitive poste dal Governo in attuazione del decreto-legge 6/2020, in particolare col dPCM 9 marzo 2020; al riguardo, con particolare riferimento alla Prima Esigenza (evitare che il potenziale minor incasso per gli utenti del trasporto e della distribuzione da parte dei clienti che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/COM determini difficoltà nei pagamenti verso il distributore), questa si pone con riferimento alle fatture con pagamenti in scadenza nel prossimo mese di aprile 2020;
- in particolare, sempre in merito alla Prima Esigenza, sia opportuno prevedere, con riferimento alle fatture del servizio di trasporto di energia elettrica, nonché con riferimento alle fatture del servizio di distribuzione di gas naturale con pagamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 che siano sospese le *procedure di inadempimento* in relazione a possibili mancati pagamenti da parte di clienti finali che beneficiano della deliberazione 60/2020/R/COM;
- a tale fine, tuttavia, risulti particolarmente complesso e oneroso, rispetto alla singola fattura per il servizio emessa dal distributore che ha a oggetto tutte le tipologie dei punti di prelievo/riconsegna del contratto per i quali sono disponibili i dati di misura, identificare la quota parte degli importi riconducibili ai soli punti di prelievo/riconsegna beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM che hanno effettivamente maturato una morosità;
- sia pertanto necessario adottare criteri semplificati, di agevole e rapida implementazione per le imprese coinvolte, che consentano di realizzare in modo comunque efficace il sopra richiamato intervento funzionale alla tutela della Prima Esigenza; e che a tal fine sia opportuno:
 - con riferimento al settore elettrico, fare riferimento a una quota percentuale del fatturato relativo ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione inseriti nel contratto di trasporto del distributore, la quale percentuale costituisca una

stima della morosità media generata dai clienti finali beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM;

- con riferimento al settore del gas naturale, nell'impossibilità di individuare sottoclassi di consumo simili alla bassa tensione del settore elettrico (non essendo possibile distinguere, tra le tipologie di cui al comma 2.3, lettere b) e d) del TIVG, quelle con consumi fino a 200.000 Smc/annui), fare riferimento a una quota percentuale dell'intero fatturato relativo a tutti i punti di riconsegna oggetto del contratto di distribuzione, la quale percentuale sia comunque sufficientemente rappresentativa della morosità mediamente generata dalle tipologie di clienti di cui alla deliberazione 60/2020/R/COM;
- al fine dell'individuazione dei suddetti valori percentuali, non possano che assumersi i dati acquisiti nell'ambito del monitoraggio dei mercati *retail*, opportunamente incrementati per tenere conto della situazione specifica;
- infine, sia altresì opportuno introdurre alcune mitigazioni anche nell'applicazione delle procedure di inadempimento attualmente in essere o ancora da attivare rispetto a termini di pagamento scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma dopo l'entrata in vigore del dPCM 9 marzo 2020; infatti, sebbene si tratti di scadenze per le quali non si pone pienamente la Prima Esigenza (che – come visto sopra – attiene specificamente alle scadenze del mese di aprile), tuttavia, il potenziale incremento della morosità segnalata potrebbe comunque incidere sull'esatto rispetto delle tempistiche previste dalla fase in cui si articola la procedura di inadempimento, relativa a scadenze di pagamenti maturate dal 10 marzo 2020 e pendente al momento di entrata in vigore del presente provvedimento;
- sia pertanto opportuno estendere di 15 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato nel rispettivo paragrafo, la fase della procedura di inadempimento in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e relativa a scadenze di pagamenti maturate dal 10 marzo 2020: in particolare, per il settore elettrico, la fase della procedura in essere relativa alla disciplina del sollecito o della diffida di cui ai §§5.1 e 5.2 Allegato B del CTTE e, per il settore del gas naturale, una tra le fasi di diffida ai sensi del § 13.2.2 del CRDG o di escussione e reintegro delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai §§ 7 e 12.4.6 del CRDG;
- con riferimento, invece, alla Seconda Esigenza, sia opportuno prevedere che, ai fini dell'applicazione del § 4.7 e dei §§ 3.2-3.3 dell'Allegato B del CTTE non siano computati eventuali ritardi di pagamento relativi alle fatture con scadenza nel mese di aprile 2020, nei limiti sopra evidenziati;
- rispetto alla Terza Esigenza, sia opportuno incrementare, con riferimento agli adempimenti in tema di garanzie sin da quelli in essere nel periodo di efficacia delle misure di contenimento disposte sull'intero territorio nazionale dal dPCM 9 marzo 2020 e almeno fino alla fine del mese di aprile 2020, i termini assegnati all'utente del trasporto e della distribuzione per adempiere agli obblighi in tema di presentazione, rinnovo, maggiorazione, integrazione delle garanzie finanziarie; e che a tal fine sia necessario prevedere:

- l'incremento dei termini per la presentazione, per la maggiorazione e per il rinnovo delle garanzie finanziarie;
- l'incremento dei termini della disciplina degli inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie ai sensi da § 5.11 a § 5.13 dell'Allegato B al CTTE i cui termini non risultano scaduti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (il CRDG non prevede solleciti in caso di mancata integrazione della garanzia, ma l'automatica risoluzione del contratto);
- l'incremento dei termini per l'adeguamento delle garanzie finanziarie di cui ai §§ 2.11, 2.12, 2.15 dell'Allegato B al CTTE e di cui al § 7.3 del CRDG, qualora l'adeguamento sia dovuto in conseguenza a un incremento di punti di prelievo/riconsegna acquisiti dall'utente (e inseriti nel relativo contratto di trasporto/distribuzione) in un momento anteriore al 10 marzo 2020; come detto sopra, infatti, in tali casi l'obbligo di adeguare la garanzia finanziaria deriva sì da una consapevole scelta commerciale dell'impresa, ma tale scelta è stata compiuta in un momento anteriore all'inedito contesto delle misure contenitive adottate dal Governo sull'intero territorio nazionale;
- sia infine necessario, per quanto attiene alla Quarta Esigenza, disporre che, con riferimento alle imprese il cui *rating* sia declassato in conseguenza dell'attuale contesto sanitario connesso con l'epidemia da COVID-19, e fintanto che tale declassamento opera, ai fini dell'applicazione del requisito di cui al sopra citato § 4.1, lettera c, dell'Allegato B al CTTE, nonché al sopra citato § 7.1 del CRDG, sia riconosciuto provvisoriamente quale livello minimo del giudizio di *rating* ammesso i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* o Ba1 di *Moody's Investor Service*, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di *Fitch Rating* e in caso di diversa agenzia di *rating* ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la decisione di adottare le misure sopra richiamate potrebbe avere riflesso sugli adempimenti, posti dalla regolazione in capo ai distributori, di versare – alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) – gli oneri generali di sistema fatturati ai propri utenti; infatti, così come per gli utenti del trasporto/distribuzione la deliberazione 60/2020/R/COM potrebbe ingenerare un incremento della morosità da parte della clientela finale e una connessa difficoltà per gli utenti a provvedere al corretto e pieno pagamento delle fatture emesse dai distributori; allo stesso modo, le misure sopra indicate (in particolare, quelle che sospendono le procedure di inadempimento connesse alle scadenze del mese di aprile) possono generare analoghe difficoltà per i distributori medesimi nel corretto e tempestivo versamento degli oneri generali di sistema;
- peraltro, sia opportuno precisare, anche con riferimento alla suddetta esigenza dei distributori, così come fatto con riferimento alla Prima Esigenza degli utenti del trasporto/distribuzione, che le richiamate misure di tutela di tali utenti (in

particolare la sospensione delle *procedure di inadempimento*) – non comportano la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse dai distributori, con la conseguenza che gli utenti restano vincolati alle loro obbligazioni di pagamento; a tali obbligazioni, evidentemente, gli utenti della distribuzione devono far fronte con la dovuta diligenza richiesta a operatori professionali quali essi sono; peraltro, si rende opportuno esplicitare tale principio al fine di poter vigilare (anche mediante successivi controlli) e reprimere (mediante interventi sanzionatori e prescrittivi) eventuali comportamenti opportunistici di operatori che dovessero venire meno al suddetto obbligo di diligenza, particolarmente gravi nei periodi di sospensione delle previste tutele regolatorie per il sistema;

- sia necessario introdurre specifiche misure a tutela delle predette esigenze dei distributori di ambedue i settori; a tal fine, sia opportuno riconoscere loro, con riferimento agli adempimenti previsti dalla regolazione rispetto alle fatture del servizio di trasporto e di distribuzione da emettere nel mese di aprile, la facoltà di versare al GSE e alla CSEA, in luogo dell'intero importo degli oneri generali di sistema fatturati agli utenti, una quota corrispondente a quanto effettivamente riscosso, comunque entro un limite minimo necessario a garantire, rispetto agli adempimenti del mese di aprile, la capienza dei conti relativi alle attività finanziate dai suddetti oneri generali; con ciò realizzando un ragionevole bilanciamento tra i due interessi pubblici in conflitto (a) la garanzia dell'equilibrio finanziario dei distributori e (b) la garanzia del finanziamento delle attività di interesse generale cui sono destinati i suddetti oneri;
- sia pertanto opportuno, fissare la suddetta soglia nei limiti (a) dell'80% del fatturato relativo ai punti di prelievo in bassa tensione, con riferimento al settore elettrico e (b) del 90% dell'intero fatturato, con riferimento al settore del gas naturale; la differenza tra i due valori risente, da un lato, del fatto che gli oneri generali di sistema sono molto più elevati nel settore elettrico e, dall'altro lato, dell'impossibilità (di cui si è già detto sopra), per il settore del gas naturale, di individuare sottoclassi di clienti finali cui potrebbero essere ricondotti i beneficiari della deliberazione 60/2020/R/COM;
- sia a tal fine necessario adottare altresì disposizioni che consentano un agevole esercizio della suddetta facoltà da parte dei distributori, assicurando comunque all'Autorità lo svolgimento degli opportuni controlli, anche a campione e in momenti successivi; sia pertanto opportuno prevedere che, qualora il distributore si avvalga di detta facoltà, esso debba: (a) da un lato, fornire apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il fatto che l'importo non versato al GSE e alla CSEA è riferibile alla quota di oneri generali di sistema non incassata (nei limiti previsti al precedente punto); (b) dall'altro lato, conservare, per almeno cinque anni la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato, rendendola disponibile, su richiesta, per futuri eventuali controlli da parte dell'Autorità;
- sia opportuno acquisire ed analizzare l'andamento dei volumi di servizio erogato nel mese di marzo 2020 per valutare l'opportunità di intervenire con un ulteriore provvedimento finalizzato a garantire la sostenibilità degli effetti finanziari sugli

operatori di rete delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, combinate con la contrazione in corso dei volumi di servizio erogato;

- sia opportuno approfondire e valutare successivamente l'esigenza di intervenire per finalità analoghe a quelle perseguite dal presente provvedimento con riferimento alla regolazione dei servizi di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica e di trasporto e bilanciamento del gas naturale.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'urgenza che caratterizza le predette misure non consenta il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- resti comunque salva la facoltà per l'Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d'urgenza, al fine di affinare o integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori misure a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso dei suddetti approfondimenti

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni transitorie in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale

- 1.1. Nell'ambito del servizio di trasporto di energia elettrica, con riferimento alle fatture di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato C al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (CTTE) con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, è sospeso, nei confronti di ciascun utente del trasporto, l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato B al CTTE, qualora sia stato versato almeno il 70% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione.
- 1.1bis. Nell'ambito del servizio di trasporto di energia elettrica, con riferimento alle fatture di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato C al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (CTTE) con scadenza nel mese di giugno, è sospeso, nei confronti di ciascun utente del trasporto, l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture, di cui al paragrafo 5.1 dell'Allegato B al CTTE, qualora sia stato versato almeno il 90% del totale fatturato con riferimento ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione.
- 1.2. Con riferimento alle fatture di trasporto di energia elettrica con termini di scadenza di pagamento nel periodo tra il 10 e il 31 marzo 2020, i termini della disciplina del sollecito o della diffida di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 dell'Allegato B al CTTE sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi.

- 1.3. Nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, con riferimento alle fatture relative al servizio di distribuzione di cui al paragrafo 12.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) con scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 e con scadenza il giorno 1 giugno 2020, è sospesa, nei confronti di ciascun utente della distribuzione, l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai paragrafi 7, 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 o, in mancanza di garanzia prestata, la diffida ad adempiere di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04, qualora sia stato versato almeno l'80% dell'importo fatturato.
- 1.3bis. Nell'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, con riferimento alle fatture relative al servizio di distribuzione di cui al paragrafo 12.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (CRDG) con scadenza successiva al 1 giugno e fino al 30 giugno, è sospesa, nei confronti di ciascun utente della distribuzione, l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai paragrafi 7, 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 o, in mancanza di garanzia prestata, la diffida ad adempiere di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04, qualora sia stato versato almeno l'90% dell'importo fatturato.
- 1.4. Con riferimento alle fatture di distribuzione del gas naturale con termini di scadenza di pagamento nel periodo tra il 10 e il 31 marzo 2020, i termini della disciplina della diffida ai sensi del paragrafo 13.2.2 del CRDG e del comma 26bis.2 della deliberazione 138/04 o dell'escussione o del reintegro delle garanzie prestate dagli utenti ai sensi del combinato disposto dai paragrafi 7 e 12.4.6 del CRDG e del comma 26.2 della deliberazione 138/04, sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto a quanto ivi previsto.
- 1.4bis. Con riferimento agli importi per i quali è stato sospeso l'avvio della disciplina degli inadempimenti connessi al pagamento delle fatture ai sensi del comma 1.1 e per i quali è stata sospesa l'escussione delle garanzie o la diffida ad adempiere ai sensi del comma 1.3, non si applica la disciplina degli interessi per i casi di ritardato pagamento, di cui al paragrafo 6 dell'allegato C al CTTE e di cui al paragrafo 12.4.6 del CRDG, per il periodo oggetto di sospensione.
- 1.4ter. Con riferimento agli importi per i quali le procedure di sollecito e diffida o di escussione o reintegro delle garanzie prestate sono state estese di 15 giorni lavorativi, ai sensi dei commi 1.2 e 1.4, non si applica la disciplina degli interessi per i casi di ritardato pagamento, di cui al paragrafo 6 dell'allegato C al CTTE e al paragrafo 12.4.6 del CRDG, per il periodo di 15 giorni lavorativi oggetto di estensione.
- 1.5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non comportano alcuna deroga ai termini di pagamento. Gli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica e gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale adempiono alle predette obbligazioni di pagamento con la dovuta diligenza e correttezza, astenendosi dal porre in essere ogni tipo di comportamento contrario a correttezza e buona fede,

quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, omettere di corrispondere all'impresa distributrice quanto incassato alla propria clientela.

- 1.6. L'Autorità, con successivi controlli anche a campione, verifica il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1.5, adottando, in difetto, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, nonché le misure prescrittive, di cui alla successiva lettera d), necessarie al fine di tutelare l'eventuale lesione dei diritti della generalità della clientela finale.

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di gestione della garanzia degli utenti del trasporto dell'energia elettrica

- 2.1 Per gli utenti del trasporto dell'energia elettrica con contratto di trasporto attivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, al fine della determinazione del soddisfacimento del requisito di regolarità dei pagamenti di cui al paragrafo 2.5 dell'Allegato B al CTTE, l'impresa distributrice non tiene conto dei ritardi di cui al comma 1.1 [e di cui al comma 1.1bis](#) verificatesi fino al termine del periodo di cui al comma 6.1 nell'ambito delle verifiche effettuate secondo quanto disposto al paragrafo 3.2 e 4.7, lett. c., dell'Allegato B al CTTE.
- 2.2 Nei casi di richiesta di rinnovo della garanzia ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 dell'Allegato B al CTTE, l'utente è tenuto a provvedervi al più tardi entro la fine del terzo mese antecedente la scadenza della garanzia medesima. Nei casi di richiesta di maggiorazione e di presentazione della garanzia ai sensi del paragrafo 3.2 e 4.8 dell'Allegato B al CTTE, i termini ivi previsti entro i quali l'utente è tenuto a provvedervi sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi. L'estensione di 15 giorni lavorativi si applica una sola volta per ciascuna richiesta nel periodo di cui al comma 6.1.
- 2.3 Qualora alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti in essere:
- una richiesta di adeguamento della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lett.a., e 2.15 dell'Allegato B al CTTE, che sia conseguente a un incremento di punti di prelievo acquisiti e inseriti nel contratto di trasporto in un momento anteriore al 1 aprile 2020;
 - una richiesta di rinnovo della garanzia ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 dell'Allegato B al CTTE;
 - una richiesta di maggiorazione della garanzia ai sensi del paragrafo 3.2 dell'Allegato B al CTTE;
 - un sollecito ai sensi del paragrafo 5.11 dell'Allegato B al CTTE;
 - una diffida ai sensi del paragrafo 5.12 dell'Allegato B al CTTE;
 - una risoluzione contrattuale ai sensi del paragrafo 5.13, lettera abis), dell'Allegato B al CTTE,
- il termine previsto per adempiere alla richiesta, al sollecito, alla diffida, o per la produzione degli effetti della risoluzione, pendente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è esteso di ulteriori 15 giorni lavorativi.

Articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di variazione del livello di rating creditizio degli utenti del trasporto dell'energia elettrica

- 3.1 Qualora intervenga, in ragione dell'attuale contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19, una variazione del livello di *rating* detenuto dall'utente del servizio di trasporto di energia elettrica o dalla sua società controllante ai sensi del paragrafo 4.2, lettera b, dell'Allegato B al CTTE, tale variazione non comporta il venire meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c, dell'Allegato B al CTTE, se il giudizio risulti almeno pari al livello BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Ba1 di *Moody's Investor Services* o giudizio equipollente nel caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse.

Articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di gestione della garanzia degli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale

- 4.1 Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia finanziaria, per perdita dei requisiti del *rating*, ai sensi del paragrafo 7.1 del CRDG, i termini ivi previsti, entro i quali l'utente è tenuto a provvedervi, sono estesi di ulteriori 15 giorni lavorativi. L'estensione di 15 giorni lavorativi si applica una sola volta per ciascuna richiesta nel periodo di cui al comma 6.1.
- 4.2 Qualora alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti in essere una richiesta di adeguamento della garanzia ai sensi del paragrafo 7.3 del CRDG, che sia conseguente a un incremento di punti di riconsegna rispetto ai quali l'utente ha acquisito il diritto a prelevare gas con effetto a decorrere da un momento anteriore al 10 marzo 2020, il termine ivi previsto per la presentazione della garanzia è esteso di ulteriori 15 giorni lavorativi.
- 4.3 Le disposizioni del comma 3.1 si applicano anche con riferimento agli utenti del servizio di distribuzione che prestano garanzia in forma di *rating* creditizio ovvero una lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante nell'ambito del contratto di distribuzione del gas naturale ai sensi del paragrafo 7 del CRDG.

Articolo 5

Disposizioni transitorie per le imprese distributrici di energia elettrica e per le imprese di distribuzione del gas naturale con riferimento agli oneri generali di sistema

- 5.1 Le imprese distributrici di energia elettrica possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente e limitatamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, a CSEA e al GSE nei termini

previsti dalla regolazione, il maggiore tra l'80% del fatturato mensile, con riferimento ai medesimi punti, per oneri generali di sistema relativo alle fatture di trasporto aventi scadenza di pagamento nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.

- 5.1bis Le imprese distributrici di energia elettrica possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente e limitatamente ai punti di prelievo alimentati in bassa tensione, a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione, il maggiore tra l'90% del fatturato mensile, con riferimento ai medesimi punti, per oneri generali di sistema relativo alle fatture di trasporto aventi scadenza di pagamento nel mese di giugno e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.
- 5.2 Le imprese di distribuzione di gas naturale possono avvalersi della facoltà di versare, in luogo degli importi previsti dalla regolazione vigente, a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione, il maggiore tra il 90% del fatturato mensile per oneri generali di sistema relativo alle fatture di distribuzione con scadenza di pagamento nel periodo di cui al comma 6.1 e la quota effettivamente incassata del medesimo fatturato.
- 5.3 Nei casi di cui ai commi 5.1 e 5.1bis, l'impresa che esercita la facoltà ivi riconosciuta è tenuta a fornire a CSEA e al GSE una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del dPR 445/2000, attestante il fatto che l'importo non versato a CSEA e al GSE nei termini previsti dalla regolazione è riferibile alla quota di oneri generali di sistema non incassata e che detta quota rispetta quanto previsto ai precedenti commi 5.1 e 5.1bis.
- 5.4 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione, la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 5.3. A tal fine, l'impresa conserva tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato per i successivi 5 anni.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Le disposizioni di cui ai commi 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 del presente provvedimento si applicano con decorrenza dall'1 aprile 2020 e fino al giorno 30 giugno 2020.
- 6.2 Le procedure di dichiarazione, rendicontazione e gestione dei versamenti di oneri generali transitoriamente differiti ai sensi dei commi 5.1 e 5.2 sono definite dalla CSEA, previa informativa alla Divisione energia dell'Autorità, con proprie circolari. Gli effetti di detti differimenti sono attribuiti al Conto emergenza COVID-19 di cui al comma 41.1, lettera x), del TIT.
- 6.3 Previa acquisizione ed analisi dell'andamento dei volumi di servizio erogato nel mese di marzo 2020, l'Autorità valuta e, ove ritenuto opportuno, con successivo provvedimento introduce ulteriori disposizioni finalizzate a garantire che gli effetti finanziari sugli operatori di rete connessi:
- a. alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1,

- b. alla contrazione dei prelievi e alla conseguente riduzione dei gettiti tariffari relativi alle tariffe di rete nei settori elettrico e gas naturale, siano sopportati dagli operatori con riferimento al servizio di rete gestito. Ove i suddetti effetti assumessero carattere di straordinaria rilevanza l’Autorità valuterà l’attivazione di meccanismi di attenuazione, facendo eventualmente ricorso al Conto emergenza COVID-19 di cui al comma 41.1, lettera x), del TIT. Le valutazioni di cui alla precedente lettera b. sono effettuate previa acquisizione ed analisi dell’andamento dei volumi di servizio erogato nel mese di marzo 2020.
- 6.3bis Con successivo provvedimento sono definite le modalità e le tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo di cui al comma 6.1.
- 6.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Gestore dei servizi energetici S.p.A.
- 6.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini